

Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:

Barbara Licitra - Presidente

Sara Cargasacchi - Giudice

Michele Posio - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. R.G. 332/2017 promossa da

R.D. (...), con il patrocinio dell'avv. MARCHI PAOLO

contro

G.S. (...), con il patrocinio dell'avv. MAURO MANUELA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso 10.3.2017 R.D. conveniva in giudizio G.S. chiedendo di poter riconoscere la figlia minore G., nata a S. l'(...), che la figlia assumesse il cognome R. o che in subordine che il cognome R. venisse anteposto a quello della madre G., o in estremo subordine che il cognome R. venisse aggiunto a quello della madre G.; chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, laddove ritenuto opportuno, con collocamento provvisorio presso la madre, prevedendo adeguato diritto di visita al padre.

Esponenza il ricorrente:

il sig. R. ha avuto una relazione con la sig.ra G.S., dalla quale è nato il piccolo E., a S. il (...); i due hanno interrotto la relazione affettiva nel mese di ottobre 2016, quando tuttavia la sig.ra G. era nuovamente incinta di circa sei mesi;

è attualmente in corso un giudizio tra il sig. R. e la sig.ra G., molto

complesso, avanti al Tribunale di Sondrio (n. 821/2016 V.G.) relativo all'affidamento ed alle modalità di gestione del minore E.;

attualmente E. è affidato all'Ente (Comune di Albosaggia, e dunque Ufficio di Piano di Sondrio), con collocazione presso il padre nell'abitazione della famiglia in A.;

in quel giudizio la sig.ra G. ha esordito dichiarando di essere incinta di una bambina, la cui paternità è da ascrivere al compagno sig. R., e che la gravidanza è stata voluta da entrambi;

la bambina nasceva l'11 gennaio 2017, prima della data prevista per il parto (che scopriamo essere stata il 21 gennaio, poiché la madre, ripetutamente interrogata sul punto, non ha fornito che risposte evasive), e veniva chiamata G.; il sig. R. è stato avvisato dell'evento dall'assistente sociale; la sig.ra G. ha subito riconosciuto la bambina, dandole il proprio cognome, spiegando ai medici che invece il R. non la voleva riconoscere;

il padre era invece intenzionato a riconoscere la piccola, non vi sono stati problemi alle frequentazioni con G., sin tanto che è rimasta ricoverata in Ospeale;

da quel momento in avanti il sig. R. ha chiesto reiteratamente alla G. di poter riconoscere la bambina, ma la G. ha rifiutato di prestare il proprio consenso, sostenendo che prima dovevano ricominciare a parlare;

pertanto, nonostante le reiterate richieste da parte del R., la G. non gli ha mai consentito di riconoscere la figlia, men che meno di vederla.

Si costituiva G.S., contestando quanto asserito dal ricorrente, specificando di aver avuto una relazione sentimentale con il sig. R.D. per circa 10 anni; da tale rapporto nasceva E. (17.07.2011) voluto da entrambi i genitori, così come la piccola G. nata l'(...); la storia d'amore terminava a causa della relazione extra"coniugale" del R. con la sig.ra R.E. che ha avuto inizio ben prima che la resistente rimanesse incinta della seconda figlia; la madre G.S. mai aveva vietato al R.D. di riconoscere la figlia G., nata a S. in data (...); il problema iniziale è stato solamente uno ed unicamente uno: alla nascita della bambina, la madre aveva il terrore che il padre potesse comportarsi con G. come aveva fatto con il piccolo E., sottraendole la bambina senza motivazione alcuna; R. mai si era interessato alla figlia G..

Così incardinatosi il contraddittorio, con sentenza non definitiva 11.10.2017 veniva così statuito:

1. accertate la volontà espressa da R.D. di riconoscere la figlia G. e la mancata opposizione di G.S. al predetto riconoscimento, dichiara il riconoscimento da parte di R.D. della figlia G., disponendo che l'Ufficiale di Stato Civile competente proceda alla relativa annotazione sull'atto di nascita della minore ed alle ulteriori incombenze di legge;
2. dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per l'adozione dei provvedimenti in relazione all'affidamento, al mantenimento ed al cognome della minore;
3. riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.

Con ordinanza 1.10.2018 veniva così statuito:

ritenuta la necessità di conferire incarico ai Servizi Sociali onde valutare i rapporti familiari dei soggetti interessati, in particolare le capacità genitoriali di entrambi i genitori al precipuo fine di appurare le migliori modalità di gestione della prole, in punto affidamento e collocazione,

manda ai Servizi Sociali di Sondrio di svolgere indagini in merito...

Con relazione 18.1.2019 i Servizi Sociali di Sondrio, sottoposto a dettagliata analisi il nucleo in esame, dato atto della pesante situazione di conflittualità tra i genitori, proponevano un percorso per il padre idoneo da un lato ad avvicinarsi con gradualità ed in modalità inizialmente protette alla figlia G., e, dall'altro, ad incrementarne le funzioni genitoriali.

Con relazione 22.1.2019 i Servizi evidenziavano un sostanziale disinteresse del padre anche nei confronti del piccolo E..

La causa era già a decisione, quando veniva rimessa in istruttoria con l'ordinanza 27.1.2020, del seguente tenore:

rilevato che nel presente procedimento si discute tra l'altro di decadenza dalla potestà genitoriale del padre,

osservato che in tema di rappresentanza legale del minore nel giudizio che abbia ad oggetto la decadenza della responsabilità genitoriale si è di recente pronunciata la Corte Suprema (cfr. ordinanza 12 novembre 2018 n. 29001),

reputato che in virtù di tale insegnamento, nel presente procedimento si è verificato un errore processuale consistente nella mancata nomina di un curatore al minore, che comporta necessariamente la rimessione della causa in istruttoria,

considerato che invero nel procedimento ex art. 336 cod. civ., sebbene non prettamente contenzioso, il figlio minore, come pure i genitori, è parte necessaria del giudizio e pertanto la mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti comporta la nullità del procedimento stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354, comma 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Civ. n. 5256/2018 e Cass. Civ. n. 6644 del 2018),

atteso che infatti secondo le recenti pronunce sul tema, nei cd. giudizi de potestate la posizione del figlio è sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento sia richiesto nei confronti di uno solo di essi, perché non si può capire ex ante se c'è concomitanza di interesse del minore con quello dell'altro genitore,

ritenuto che debba essere applicato dunque il principio secondo cui è ravvisabile conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentante legale ogni volta che l'incompatibilità delle loro rispettive posizioni è anche solo potenziale, e di conseguenza è necessaria la nomina d'ufficio di un curatore speciale che rappresenti e assista l'incapace (art. 78, comma 2, cod. proc. civ.),

P.Q.M.

dispone la rimessione della causa in istruttoria, invitando le parti a prendere posizione sul tema.

Con ordinanza 2.7.2020 veniva poi così statuito:

considerato che attualmente la figlia G. si trova collocata presso la madre e che, salve le ulteriori determinazioni in punto affidamento, collocazione, diritti di visita e mantenimento della minore, allo stato appare equo statuire un assegno da versare a titolo di contributo al mantenimento della stessa in capo al padre, valutate le circostanze del caso concreto e in particolare l'età della bimba, nata nel gennaio 2017, le capacità reddituali delle parti come ora emergenti dagli atti,

DISPONE che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore G.

l'assegno di Euro 150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, a partire dal mese di novembre 2017.

Con ordinanza 21.10.2020 veniva così statuito:

atteso che le parti hanno dichiarato di aver trovato accordo su tutti i punti della controversia, compresa la decadenza dalla potestà genitoriale in capo al padre e l'assegnazione alla figlia del solo cognome della madre, fatta eccezione per il mantenimento della minore;

che l'avv. MAURO ha chiesto che venga sin da ora pronunciato l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, per esigenze di salute, scolastiche e simili, relative alla bambina; nonché termine per l'individuazione del curatore per la minore;

tenuto conto dell'atteggiamento di totale disinteresse dimostrato dal padre nei confronti della figlia minore, della cui paternità aveva purtuttavia chiesto il riconoscimento;

rilevato che tale atteggiamento appare gravemente ostativo in relazioni alle necessità di provvedere alla gestione della bimba sotto il profilo delle sue necessità scolastiche, di salute e simili, comportando una situazione di stallo ove sia necessario il consenso di entrambi i genitori;

considerato che pertanto allo stato appare necessario disporre l'affido esclusivo della minore alla madre, al quale il padre non si è opposto; osservato che va concesso il termine chiesto da parte convenuta onde poter individuare la persona del curatore che rappresenti gli interessi della minore in relazione alla richiesta di revoca della potestà genitoriale in capo al padre, che pure ha aderito a tale richiesta;

DISPONE l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre;

CONCEDE termine per l'individuazione del curatore della minore sino al 15.11.2020;

RISERVA all'esito la nomina del curatore e la fissazione della udienza per il conferimento dell'incarico e per la acquisizione delle determinazioni del curatore.

Con memoria 29.10.2020 la convenuta dichiarava di voler allo stato soprassedere alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del marito.

All'udienza 9.12.2020 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra riportate.

Ragioni della decisione

Il presente procedimento nasce con un'azione per il riconoscimento della paternità in capo all'attore, tema sul quale è già stata pronunciata sentenza.

Nella estrema conflittualità che affligge il rapporto genitoriale, testimoniata dalla condotta processuale delle parti nel presente procedimento e dalla pendenza di altri giudizi, anche penali, cagionati dalle tormentatissime relazioni in essere tra i genitori e le rispettive famiglie, emerge comunque la volontà paterna, ferma al di là delle motivazioni che la sorreggono, di lasciare gestire completamente la figlia G. alla madre.

Le parti sostanzialmente concordano sull'affidamento esclusivo della minore alla madre, sul suo collocamento presso la stessa ed il collegio ritiene di accogliere tali richieste, posto che appare conforme all'interesse della minore una gestione della sua odierna esistenza al di fuori della pesante litigiosità che connota il rapporto genitoriale e tenuto conto del completo disinteresse paterno.

Concordi sono attualmente i genitori sul mantenimento del cognome materno in capo alla piccola G..

Quanto al contributo al mantenimento della stessa, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori è noto che non costituisce motivo per esentare il genitore non affidatario dall'obbligo di partecipare al doveroso compito di fornire ai figli il sostentamento ed il supporto anche economico necessario, in proporzione alle proprie capacità.

Orbene, tenuto conto delle condizioni economiche del R., che ha dimostrato di versare in condizioni disagiate per le vicende non floride della propria ditta individuale, tenuto conto del suo nuovo nucleo familiare e della nascita in tale ambito di un nuovo figlio, posto che anche per il mantenimento dell'altro figlio avuto con la convenuta, E., collocato presso la madre, l'attore è stato gravato dell'obbligo di un contributo al mantenimento parti ad Euro 150,00, il collegio reputa equo e conforme statuire la medesima somma anche per la piccola G., come già stabilito con ordinanza.

La decorrenza coinciderà con la data della domanda, posto che in precedenza nulla era stato chiesto ed anzi la madre, per asserite ma non dimostrate ragioni di tutela della figlia, aveva escluso ogni tipo di partecipazione paterna.

Le spese straordinarie dovranno essere possibilmente previamente concordate, compatibilmente con l'urgenza delle singole decisioni.

Le spese di lite vengono compensate, stante la parziale soccombenza reciproca sulle diverse questioni trattate anche con la precedente sentenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

AFFIDA G. in modo esclusivo alla madre, che potrà adottare tutte le decisioni di maggiore importanza inerenti la figlia minore;

DISPONE il collocamento della figlia G. presso la madre;

PONE a carico del padre l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, l'assegno mensile di Euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda;

compensa le spese di lite.

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 26 marzo 2021.

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2021.